



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 22 MAGGIO 2019

		pres.	entra ore	esce ore	ASS.
Avv. Sergio Paparo	Presidente	X			
Avv. Francesco Singlitico	Consigliere Segretario	X			
Avv. Gaetano Vicicone	Consigliere Tesoriere	X		17,08	
Avv. Sigfrido Fenyes	Vice Presidente	X		17,02	
Avv. Alessandra Bayon Salazar	Consigliere	X		16,04	
Avv. Enrico Battisti	Consigliere	X			
Avv. Luciano Bossi	Consigliere				X
Avv. Manuela Cecchi	Consigliere	X			
Avv. Orsola Cortesini	Consigliere	X			
Avv. Antonio D'Avirro	Consigliere	X			
Avv. Susanna Della Felice	Consigliere				X
Avv. Gianluca Gambogi	Consigliere	X			
Avv. Francesco Gaviraghi	Consigliere	X			
Avv. Lapo Gramigni	Consigliere	X			
Avv. Roberto Inches	Consigliere	X			
Avv. Roberto Nannelli	Consigliere	X			
Avv. Cosimo Papini	Consigliere				X
Avv. Pier Luigi Ciari	Consigliere	X			
Avv. Sibilla Santoni	Consigliere	X	15,18		
Avv. Michele Strammiello	Consigliere	X		16,00	
Avv. Elena Zazzeri	Consigliere	X		17,16	

L'adunanza si apre alle ore 15,10 con l'approvazione del verbale dell'adunanza precedente che è stato trasmesso ad ogni Consigliere in allegato alla mail di convocazione dell'adunanza odierna (prot. n. 6816/2019).

Sono state adottate n. 11 delibere, delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

L'adunanza termina alle ore 17,27.

Al presente verbale vengono allegati i verbali e le delibere della Commissione albi, elenchi e registri e tirocinio professionale, della Commissione patrocinio a spese dello Stato, della Commissione liquidazione compensi professionali e della Commissione Accreditamento Attività Formative.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 2019

DELIBERA n. 1

OPEN DOT COM SPA CONTRATTO SERVIZI DI PUNTO DI ACCESSO E CONSOLLE AVVOCATO

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 2 dell'08.11.2017 con la quale è stato autorizzata la sottoscrizione del contratto con la Società OPEN Dot Com Spa, per i servizi relativi al "Punto di accesso" ed alla "Consolle Avvocato" per il biennio 2018 - 2019;
- preso atto che in data 23.04.2019 (prot. nr. 5525) la Società Open Dot Com ha comunicato il recesso anticipato dal contratto a far data dal 31.07.2019;
- preso atto della nuova offerta pervenuta in data 17.05.2019 da parte della Società OPEN Dot Com Spa (prot. nr. 6695) per la gestione del Punto d'Accesso e la fornitura di Consolle Avvocato per l'anno 2019, per un corrispettivo annuo minimo di €. 118.000,00 (centodiciottomila/00) oltre IVA, precisato che l'offerta è calcolata su importo di €. 30,00 (trenta/00) per ciascun Avvocato e Praticante iscritto al Punto di Accesso, e che Open Dot trimestralmente provvederà a fatturare i costi corrispondenti ai nuovi iscritti al PDA;
- considerata la specificità del servizio fornito dalla OPEN Dot Com;
- considerato che l'offerta presentata dalla OPEN Dot Com Spa contiene un ulteriore servizio a pagamento relativo alla conservazione delle pec, che viene messo a disposizione degli Avvocati con un costo particolarmente di favore pari ad €. 15,00 (quindici/00) oltre iva; precisando inoltre che la suddetta offerta costituisce un ulteriore servizio in favore degli Iscritti e inoltre che risulta non a carico dell'Ordine, ma dei singoli aderenti;
- ritenuto opportuno da parte del Consiglio provvedere alla diffusione dei servizi aggiuntivi e delle relative condizioni economiche offerte agli Iscritti da parte della OPEN Dot Com Spa;
- richiamata la delibera n. 1 del 28.11.2018 sull'attività contrattuale dell'Ordine;
- dato atto che la presente delibera sarà resa eseguibile solo dopo che sarà effettuata la variazione di Bilancio che si rende necessaria la fine di coprire l'impegno di spesa relativo al capitolo "Servizi ed Assistenze per il PCT", utilizzando il fondo degli avanzi degli esercizi precedenti;

DELIBERA

- di stipulare il contratto per il servizio relativo ai servizi di Punto di accesso e di Consolle Avvocato, secondo le modalità indicate nella proposta formulata da OPEN Com Dot Spa del 17.05.2019 (prot. nr. 6695) che si allega alla presente delibera; autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere ad eseguire i relativi pagamenti;
- di provvedere alla diffusione dei servizi aggiuntivi e delle relative condizioni economiche offerte agli Iscritti da parte della OPEN Dot Com Spa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,15.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 2019

DELIBERA n. 2

S.I. SRVIZI INFORMATICI SRL - AUTORIZZAZIONE ACQUISTO SERVER E SERVIZIO DI BACK UP IN CLOUD

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che appare opportuno adeguare le dotazioni informatiche dell'Ordine alla normativa europea in materia di privacy;
- preso atto del preventivo pervenuto da parte della S.I. Informatici Srl (prot. nr. 5485) in relazione alla fornitura di:
 - a) un nuovo server STXEON E2144G 3.6GHZ 1X6GB OB 3.5 HS 550W HS per un importo di €. 4.200,00 (quattromiladuecento/00) oltre IVA, di nr 15 licenze aggiuntive per WIN.SRV 2016, per un importo di €. 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA, per costo di installazione e configurazione per un importo di €. 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre IVA per un importo complessivo di €. 5.350,00 (cinquemilatrecentocinquanta/00) oltre IVA;
 - b) backup dei dati tramite server in cloud di Microsoft per un importo annuo pari ad € 650,00 (seicentocinquanta/00) oltre IVA;
- preso atto del parere positivo espresso dall'Ing. Appicciafuoco (prot. nr. 5404), Responsabile della protezione dei dati dell'Ordine, in merito alle soluzioni tecniche proposte della S.I. Servizi Informatici SRL;
- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018;

DELIBERA

di autorizzare tramite la S.I. Servizi Informatici Srl (prot. nr., 5485):

- l'acquisto di un nuovo server, di nr. 15 licenze aggiuntive, per un importo complessivo di €. 5.350,00 (cinquemilatrecentocinquanta/00) oltre IVA;
- l'acquisto del servizio di backup in cloud di Microsoft per un importo annuo pari ad €. 650,00 (seicentocinquanta/00) oltre IVA

autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,16.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 2019

DELIBERA n. 4

**COLLEGIO DEI REVISORI - NOMINA
EX ART. 31 LEGGE 247/2012**

Il Presidente informa che il Presidente del Tribunale ha nominato i componenti il Collegio dei Revisori ex art. 31 L. 247/2012 con decreto N. 63/2019, comunicato all'Ordine in data 16.05.2019 (prot. 6694) (all. 1).

Il Consiglio dispone darsene immediata comunicazione ai Collegi designati nonché ai componenti uscenti del Collegio dei Revisori affinché concordino in merito all'insediamento del nuovo Collegio ed al passaggio delle relative consegne.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,20.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279
e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	17 MAG. 2019
Prot. n.	6694

PROT. 4/24
DECR. n° 63

Firenze, 16.5.2019

IL PRESIDENTE

visto l'art 31 della legge 247 del 31 dicembre 2012 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) il quale prevede che *"il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili"* e che *"i revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive"*;

preso atto che gli attuali revisori sono stati nominati con decreto del Presidente f.f. del Tribunale 27 del 16 febbraio 2015, per cui occorre procedere ad una nuova nomina essendo decorsi i quattro anni sopra richiamati

NOMINA

componenti del collegio dei revisori dell'Ordine degli Avvocati di Firenze:

avvocato Lorenzo	CONTRI	effettivo
avvocato Maurizio	MANETTI	effettivo
avvocato Salvatore	PARATORE	effettivo
avvocato Marco	MICCINESI	supplente

Si comunichi all'Ordine degli Avvocati di Firenze.

IL PRESIDENTE
(Marilena Rizzo)



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 2019

DELIBERA n. 5

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PROFESSIONALE DEI PRATICANTI AVVOCATI
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI FIRENZE**

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Singlitico,

- visto l'art. 37 DL 98/2011, convertito in legge 111/2011 e per gli effetti di cui all'art. 44 legge 247/2012;
- vista la bozza di convenzione da stipulare con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze per il tirocinio professionale dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari, predisposta dallo stesso Consigliere Singlitico ai sensi degli articoli sopra richiamati (all. 1);
- vista la bozza di domanda predisposta per i praticanti (all. 2) ed il modulo del progetto di formazione (all. 3),

DELIBERA

di approvare la bozza di convenzione e il modulo di domanda per i praticanti, autorizzando il Presidente alla firma e dando mandato al Consigliere Singlitico di definire con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni termini e modalità operative per l'esecuzione della convenzione stessa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,21.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Al. 1



Ordine degli
Avvocati di Firenze

Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Firenze

CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	- 9 MAG. 2019
Prot. n.	6182

CONVENZIONE
PER L'ATTIVITA' DI PRATICANTATO DEI PRATICANTI AVVOCATI
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Tra:

il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE, in persona del suo
Presidente avv. Sergio Paparo

e

la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI FIRENZE, in persona del suo Procuratore dott. Antonio Sangermano;

premessso

- a) che la legge professionale (art. 29 Legge 247/2012) attribuisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla tenuta degli albi professionali e dei registri dei praticanti e di sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;
- b) che l'art. 41 comma 6 lett. b) della citata legge 247/2012 consente che la pratica forense sia svolta, per un periodo massimo di 12 mesi, presso un ufficio giudiziario;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;
- d) che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione per le professioni legali (d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico ma integrato anche da esperienze pratiche;
- e) che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- f) che l'art. 37, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 prevede che *"in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura*

ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori”;

g) che il Consiglio Superiore della Magistratura, dopo aver inizialmente “*espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all’ordine giudiziario*” (Delibera 14.10.2004), ha successivamente preso atto della nuova normativa sui tirocini formativi, dettando una prima disciplina in modo da consentire la stipula di nuove convenzioni da parte degli uffici giudiziari (Delibera 22.02.2012) ed ha, infine, esplicitamente riconosciuto, in data più recente, i positivi risultati emersi dalle suddette esperienze anche “*...in termini di risparmio di spesa e di maggior efficienza sul lavoro del giudice, con diretta incidenza sull’arretrato...*”, per concludere nel senso che “*...i tirocini formativi devono ormai considerarsi strumenti organizzativi del lavoro del magistrato, costituendo essi indubbiamente un’occasione di riflessione sui modelli “ufficio del giudice” o “ufficio del processo”...*”. (Risoluzione. 29.04.2014);

h) che la nuova legge professionale forense all’art. 44 ha espressamente previsto l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari previa emanazione di apposito regolamento;

i) che il Ministero della Giustizia ha emanato il detto regolamento con decreto 17 marzo 2016 n. 58 con il quale ha disciplinato l’attività di praticantato dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari;

tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I praticanti avvocati iscritti nel registro tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Firenze che abbiano già svolto sei mesi di pratica presso uno studio legale o presso l’Avvocatura dello Stato sono ammessi ad espletare il tirocinio, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, prestando la loro attività presso la

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il praticante avvocato che intenda svolgere un tirocinio di formazione presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze deve farne domanda al Procuratore della Repubblica, conformemente a quanto previsto nel modello di domanda allegato, predisposto sulla base del regolamento ministeriale.

ART. 3

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze decide sull'ammissibilità della domanda con un giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente e, quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, procede alla selezione come previsto dall'art. 7 del DM 58/2016.

ART. 4

Il Procuratore della Repubblica, o suo delegato con funzioni di coordinatore, affida ciascun praticante ammesso ad un magistrato dell'ufficio giudiziario che abbia espresso la propria disponibilità all'assegnazione.

I praticanti che saranno ammessi allo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari non potranno superare il numero complessivo di dieci nello stesso lasso di tempo.

ART. 5

Per ciascun praticante avvocato ammesso al tirocinio di formazione, il Procuratore della Repubblica o suo delegato con funzioni di coordinatore predispone, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- l'indicazione dell'avvocato tutore designato dal Consiglio dell'Ordine, quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;
- l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.
- In particolare i praticanti avvocati sono abilitati a svolgere le seguenti attività:
 - a) gestione dell'agenda del magistrato affidatario;
 - b) studio e soluzioni delle problematiche inerenti i casi affrontati, anche mediante ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dall'affidatario con eventuale compilazione di schede sulle principali questioni affrontate;
 - c) partecipazione alle udienze;
 - d) compimento delle sole attività di segreteria strettamente propedeutiche all'attività del magistrato affidatario, al fine di garantire la completezza del

percorso formativo;

e) redazione delle minute dei provvedimenti dell'affidatario;

Al termine del tirocinio, il praticante avvocato è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta che verrà sottoscritta dal magistrato affidatario il quale attesterà la veridicità di quanto in essa contenuto.

La relazione, con l'attestazione del magistrato, è trasmessa dall'Ufficio Giudiziario al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 7

L'ammissione al tirocinio preclude al praticante avvocato l'esercizio di attività professionale presso l'Ufficio Giudiziario a cui appartiene il magistrato affidatario per tutta la durata del tirocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario e partecipano alle udienze salvo diversa decisione del magistrato affidatario.

ART. 8

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Procuratore della Repubblica per i motivi di cui all'art. 8 comma 11 del DM 58/2016.

In tale ipotesi l'Ufficio Giudiziario ne dà pronta comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui risulta iscritto il praticante avvocato.

ART. 9

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia.

ART. 10

Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il loro tirocinio i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

Firenze,

Antonio Sangermano

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

Sergio Paparo

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

**Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Firenze**

* * * * *

Domanda per essere ammessi a svolgere il tirocinio

presso gli Uffici Giudiziari

ai sensi dell'art. 37 DL 98/2011, convertito in Legge 111/2011

e per gli effetti di cui all'art. 44 Legge 247/2012

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____

il _____ residente in _____

via _____ C.F.: _____

Tel. _____

Cell. _____

Indirizzo e-mail _____

Chiede

di essere ammessa/o a svolgere il tirocinio professionale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e per tali fini

Attesta

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni:

1) di essere stato/a iscritto/a nel Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Firenze in data _____ ;

2) di avere già svolto il periodo di sei mesi di pratica ex art. 41 comma 7 Legge 247/2012;

3) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma lettera g), del RD 30.1.1941 n. 12 e di non avere subito condanne penali (anche se con i benefici di legge o con patteggiamento) e di non avere carichi pendenti;

4) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza con la votazione di ____ /110;

5) di aver riportato la media di ____ /30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;

6) di avere svolto la pratica presso lo studio dell'Avv. _____ in Firenze Via _____ che è associato con _____ ;

7) di essere nel pieno godimento dei diritti civili;

8) di non svolgere attività lavorativa al di fuori della pratica forense.

* * * * *

Dichiara inoltre:

1) di aver conseguito la laurea in Giurisprudenza in data _____
presso l'Università di _____ discutendo la tesi in

2) di aver acquisito esperienza nelle seguenti
materie: _____

3) di aver frequentato i seguenti Corsi di Specializzazione o di Formazione

Il/La sottoscritto/a, in caso di ammissione al tirocinio presso l'Ufficio
Giudiziario, si impegna:

1) a svolgere il tirocinio con diligenza, lealtà e correttezza, rispettando le
indicazioni del Magistrato affidatario;

2) ad osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo
del lavoro;

3) a mantenere la riservatezza, verso chiunque, circa i dati, le informazioni
e le notizie acquisite durante il periodo di pratica, obbligandosi inoltre a
mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della propria attività;

4) a non svolgere, neanche per interposta persona, attività davanti
all'Ufficio Giudiziario cui appartiene il Magistrato affidatario;

5) a non assumere, anche successivamente al tirocinio, incarichi relativi a procedimenti di cui dovesse avere conoscenza nello svolgimento del tirocinio.

Dichiara di avere / non avere presentato domanda di tirocinio ex art. 73 DL 69/2013 presso _____ e di essere assegnato/a al Giudice/Magistrato Dott./Dott.ssa _____.

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30.6.03 n. 196.

Firenze li

Al. 3



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

Via della Scala 81 – 50123 Firenze

PROGETTO DI FORMAZIONE

(art.37 DL 98/2011, convertito in Legge 111/2011, DM 17 marzo 2016 n. 58)

Nominativo del tirocinante

nato a _____ il _____

Residente in: _____ Firenze – Via _____

Cell.

e-mail:

Codice Fiscale:

Soggetto ospitante:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

Indirizzo: Via della Scala 81- 50123 Firenze (FI)

Telefono: 055267296 E-mail: procmin.firenze@giustizia.it

Sede del tirocinio:

Via della Scala 81- 50123 Firenze (FI)

Periodo del tirocinio

N° _____ mesi

Dal _____ al _____

Tempi di prevista presenza presso l'ufficio giudiziario

tre mattine e tre pomeriggi da concordarsi con il magistrato affidatario

Magistrato affidatario

dott.ssa

e-mail:

Tutor designato dal Consiglio dell'Ordine:

Avv. SINGLITICO Francesco

e-mail: avvocato@studiosinglitico.it

Obiettivi e modalità del tirocinio:

1. Gestione dell'agenda del magistrato;
2. Studio e soluzioni delle problematiche inerenti i casi affrontati, anche mediante ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal magistrato, con eventuale compilazione di schede sulle principali questioni affrontate;
3. Partecipazione all'udienze;
4. Compimento delle sole attività di segreteria strettamente propedeutiche all'attività del magistrato al fine di apprendere le modalità di svolgimento delle attività amministrative e di garantire quindi la completezza del percorso formativo;
5. Redazione delle minute dei provvedimenti del magistrato.

Le seguenti attività potranno essere svolte dal solo tirocinante praticante avvocato o assieme al tirocinante studente universitario, qualora presso il magistrato affidatario stiano svolgendo tirocinio contemporaneamente uno studente universitario e il praticante avvocato. Sarà in tal caso compito del magistrato affidatario coordinare le varie attività, con possibilità di assegnazione differenziate delle stesse.

Le seguenti attività, inoltre, possono essere applicate liberamente dal singolo magistrato affidatario anche in considerazione delle capacità del tirocinante e delle varie fasi in cui il tirocinio si sviluppa.

Nei primi due mesi di tirocinio il tirocinante praticante avvocato si dedica a:

- conoscenza dell'organizzazione dell'Ufficio (articolazione dei turni, formazione dei ruoli, alternanza delle udienze);
- studio dei fascicoli penali: capire come sono formati, imparare a valutare gli atti presenti, eventuali deleghe di indagini, attività da svolgere, possibili esiti;
- **formulazione dei capi di imputazione** (dai più semplici ai più complessi);
- partecipazione a un'udienza preliminare o dibattimentale a settimana (con precedente studio dell'udienza);
- partecipazione a incidenti probatori se presenti nel mese/settimana (preceduto dallo studio del fascicolo in vista della partecipazione all'incidente probatorio);
- partecipazione a udienze civili di convenzione Aja.

Dopo i due mesi di formazione si prevede un approfondimento degli aspetti sopra indicati ed un ampliamento della formazione (formulazione dei capi di imputazione in particolare, gestione del fascicolo penale, formulazione di liste testi, eventuali richieste di misure cautelari, perquisizioni, intercettazioni telefoniche, e così via).

In questo periodo inizia l'affiancamento al magistrato nello studio e nella formulazione di pareri civili e nello studio dei protocolli civili.

2° PERIODO: CONSOLIDAMENTO

Nel periodo c.d. di "consolidamento" il tirocinante praticante avvocato sarà in grado di gestire in autonomia alcuni procedimenti "semplici" (ad esempio, tutti i furti che non presentino elementi di complessità, lesioni semplici, resistenze, ecc., per i quali appare opportuno redigere il provvedimento ex art. 415 bis cpp e successivamente l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio), che verranno individuati dai singoli magistrati affidatari.

Analogamente nel settore civile, il tirocinante praticante avvocato esaminerà le nuove segnalazioni pervenute, come pure le relazioni di indagine del Servizio Sociale, e proporrà al magistrato le soluzioni più adeguate.

Considerate le dimensioni dell'Ufficio ed il numero dei sostituti, si prevede che ciascun magistrato segnali eventuali procedimenti di particolare interesse (in quanto, ad esempio, sono presenti richieste di misure cautelari, intercettazioni telefoniche, perquisizioni, udienze con particolari processi interessanti) in modo che il tirocinante possa parteciparvi.

Il tirocinante praticante avvocato intratterrà anche, tramite il magistrato affidatario, rapporti con il personale della sezione di Polizia Giudiziaria, al fine di prendere cognizione di attività d'indagine che contengano elementi di interesse ai fini formativi (ad esempio, interrogatori, analisi di tabulati, assunzione di informazioni, interrogazioni di banche dati nella disponibilità delle forze di polizia, ecc.).

ATTIVITA' IN AMBITO PENALE:

Attività di supporto della fase delle indagini preliminari

I tirocinanti praticanti avvocati possono svolgere i seguenti compiti di studio e approfondimento, sotto la supervisione del magistrato affidatario, tenuto in particolare conto delle esigenze di segretezza delle indagini preliminari:

- a) ricerche - anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'Ufficio - delle fonti normative, principali e secondarie, di giurisprudenza e/o dottrina, funzionali alla risoluzione dei singoli casi;
- b) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione di giurisprudenza e dottrina;
- d) redazione di bozze di provvedimenti di competenza del pubblico ministero (ad es. richieste di archiviazione, atti di appello, avvisi di conclusione indagini, richieste di misure cautelari, sequestri) che il magistrato affidatario riterrà di affidare al tirocinante secondo una sua valutazione discrezionale che terrà conto delle esigenze complessità sottese al procedimento trattato;
- e) partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo penale.

Attività preparatorie dell'udienza

- a) studio dei fascicoli per l'udienza preliminare, elaborazione di una scheda per ciascun processo, con proposta di conclusioni da formulare in udienza (a titolo esemplificativo, messa alla prova, richieste di assoluzione o condanna);
- b) studio dei fascicoli del dibattimento, redazione di liste testimoniali, elaborazione di una scheda con proposta di conclusioni da formulare in udienza.

Attività in udienza

- a) partecipazione unitamente al magistrato all'udienza preliminare o dibattimentale.

Attività successiva all'udienza

- a) lettura ed analisi delle sentenze difformi rispetto alle richieste del pubblico ministero, in vista della proposizione dell'eventuale impugnazione, con redazione di scheda di appello.

ATTIVITA' IN MATERIA CIVILE:

- a) affiancamento del magistrato affidatario nello studio dei protocolli civili, valutazione unitamente al magistrato dei provvedimenti da adottare (richieste di indagini psico-sociali, deleghe di indagine alla P.G., richieste ex art. 330 ss. c.c., apertura di adottabilità);
- b) studio dei fascicoli civili per i quali è richiesto il parere del Pubblico ministero, con eventuale redazione di bozze di pareri più semplici su indicazione del magistrato di riferimento.

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni del tutor e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute;
- rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
- al termine del tirocinio il praticante avvocato è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta che verrà sottoscritta da magistrato affidatario il quale attesterà la veridicità di quanto in essa contenuto (la relazione con l'attestazione del magistrato è trasmessa dall'Ufficio Giudiziario al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato).

Firenze, 8 maggio 2019

Firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Firenze _____

Firma del Tutor del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati _____

Firma del magistrato affidatario _____

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante _____



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 2019

DELIBERA n. 6

**CASSA FORENSE - POLIZZA SANITARIA
ESTENSIONE AI DIPENDENTI DELL'ORDINE**

Il Consiglio su relazione e proposta del Consigliere Segretario,

- vista la comunicazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del 15.05.2019 (prot. nr. 6526), per l'estensione della polizza sanitaria ai dipendenti dei Consigli degli Ordini con un costo pari a €. 150,00 (centoquaranta/00) a dipendente;
- preso atto della delibera n. 2 del 22.06.2011, con la quale si autorizzava l'estensione della polizza sanitaria ai dipendenti dell'Ordine e dei rinnovi deliberati negli anni successivi per il mantenimento dell'operatività di detta polizza;

DELIBERA

di estendere la polizza sanitaria in favore dei dipendenti del Consiglio, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la succitata spesa per un importo complessivo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00).

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,22.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 2019

DELIBERA n. 8

CONFERENZA NAZIONALE AIGA – FIRENZE 23 - 24 MAGGIO 2019

Il Consiglio,

vista la richiesta del 17.05.2019 (prot. 6689) del Presidente della Sezione AIGA di Firenze

DELIBERA

di contribuire alle spese relative alle quote di iscrizione con un importo di € 800,00= per la partecipazione della sezione fiorentina alla IV Conferenza Nazionale AIGA, che si terrà a Firenze dal 23 al 24 maggio 2019, autorizzando il Tesoriere a corrispondere la relativa somma.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, con l'astensione del Consigliere Battisti, alle ore 15,30.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 2019

DELIBERA n. 9

**CONGRESSO FEDERATION DES BARREAUX D'EUROPE
BARCELONA 30 MAGGIO / 1 GIUGNO 2019**

Il Consiglio,

vista la comunicazione del Presidente della FBE del 6 maggio 2019 (prot. 5954), Avv. Michele Lucherini

DELIBERA

di delegare il Consigliere Tesoriere a partecipare al Congresso FBE convocato a Barcellona dal 30 maggio al 1 giugno 2019 in rappresentanza del Consiglio, autorizzando l'ufficio di Tesoreria a sostenere le spese necessarie al viaggio ed ai pernottamenti.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,00.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 2019

DELIBERA n. 10

**PARERE RICHIESTO DA Società Toscana Amministrativisti
Assunzione di incarichi contro una parte già assistita**

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Roberto Nannelli,

premessi:

- che con comunicazione del 9 aprile 2019 (prot. n. 4983) la Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Orsola Cortesini;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente della Commissione Pareri Avv. Roberto Nannelli.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,12.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 2019

DELIBERA n. 11

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio,

ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018

udita la relazioni del Consigliere assegnatario, con l'astensione del Consigliere Pier Luigi Ciari, si pronuncia sui seguenti fascicoli:

- **R.R. 204/2018** - (Vice Presidente Fenyés) - non luogo a provvedere;
- **R.R. 11/2014** - (Consigliere Nannelli) - non luogo a provvedere;
- **R.R. 88/2013** - (Consigliere D'Avirro) - non luogo a provvedere;
- **R.R. 3/2016** - (Consigliere Zazzeri) - non luogo a provvedere;
- **R.R. 6/2016** - (Consigliere Cortesini) - non luogo a provvedere;
- **R.R. 45/2014** - (Consigliere Inches) - non luogo a provvedere;
- **R.R. 5/2013** - (Consigliere Inches) - non luogo a provvedere;
- **R.R. 2/2019** - (Consigliere Gambogi) - non luogo a provvedere;
- **R.R. 197/2018** - (Consigliere Singlitico) - non luogo a provvedere;
- **R.R. 87/2014** - (Presidente Paparo) - non luogo a provvedere;
- **R.R. 205/2018** - (Consigliere Gramigni) - impugnazione del provvedimento di archiviazione disposto dal CDD (con l'astensione dei Consiglieri Cortesini, Della Felice, Fenyés, Gaviraghi e dando incarico al Consigliere Ciari di estensione del provvedimento di impugnazione).

La presente delibera è stata adottata alle ore 17,25.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente